



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 56 del 29/05/2020

Oggetto: Misure in relazione all'urgente necessità di contrastare assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid- 19 e di tutela della salute pubblica. Disciplina degli orari di esercizio delle attività e di vendita nell'ambito di alcune aree delimitate del territorio urbano.

IL SINDACO

Visti:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
- L'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

Premesso che:

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Numerosi D.P.C.M. (fino ai DPCM 17 maggio 2020 e 18 maggio 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza

interpersonale);

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, comma 8, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, comma 9, che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che è, comunque, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, in relazione alle esigenze dei luoghi;

Rilevato che:

- L'attività ricognitiva svolta dagli organi di accertamento nella settimana tra il 18 e il 24 maggio u.s. ha rilevato, in particolare, che la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in orario serale e notturno, ha contribuito notevolmente ad ampliare le problematiche connesse ad una compresenza eccessiva di persone, in special modo nei casi di consumazione all'esterno dei locali.
- L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della città, possa configurare un contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di prevenire fenomeni di assembramenti di persone, considerato che dove tali attività rimangono aperte al pubblico si registra inevitabilmente un incremento della mobilità e la costituzione di assembramenti di persone dinanzi agli esercizi che rimangono aperti, situazione in conflitto con la "ratio" dei provvedimenti normativi connessi all'emergenza sanitaria ancora in atto, volti alla prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19;
- A tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e temperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute dei cittadini;

Preso atto che:

- Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- L'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

- L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che "Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";
- L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

Visto

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Viste le Ordinanze sindacali n. 93 del 15/10/2008 e la N. 51 del 25/06/2012.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto, per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica:

A) fino al 14 giugno 2020, in tutto il territorio comunale:

1. Gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi sono disciplinati come di seguito riportato:
dal lunedì al giovedì APERTURA ANTIMERIDIANA alle ore 04:00 e CHIUSURA SERALE alle ore 01:00, nei giorni Venerdì, Sabato e Domenica APERTURA ANTIMERIDIANA alle ore 04:00 e CHIUSURA SERALE alle ore 02:00.
2. Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia/contenitori di vetro, a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 06.00;
3. Gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di

qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro dalle ore 16.00 alle ore 24.00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24.00 alle ore 06.00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

4. Tutte le attività che vendono alcolici e superalcolici per la consumazione nei pressi del locale devono dotarsi di idonei contenitori per la raccolta dei bicchieri in plastica, che dovranno con regolarità essere svuotati per consentire l'utilizzo costante da parte degli avventori.
5. Dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo è vietato detenere e bere bevande alcoliche e superalcoliche per strada contenute in da bottiglie/contenitori in vetro.

B) **Fino al 14 giugno 2020** nelle strade, piazze e luoghi antistanti i pubblici esercizi e attività di somministrazione di alimenti e bevande, **tutti i cittadini** devono indossare la mascherina in maniera da coprire completamente tutte le vie aeree (bocca e naso), fatta eccezione nel mentre in cui si effettua la degustazione dei cibi e delle bevande: in tale circostanza dovrà essere comunque garantito il distanziamento sociale di almeno 1 mt.

C) Tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico - sanitaria, dei protocolli, Linee guida nazionali e delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" e dell'Ordinanza Regionale n. 237 del 17/05/2020 "D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive" e n. 243 "D.P.C.M. 17 maggio 2020 – aggiornamento ed integrazione Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 17 maggio 2020 n. 237. Riapertura attività correlative, parchi divertimento", del 24/05/2020.

La sospensione degli effetti delle Ordinanze n. 93 del 15/10/2008 e la N. 51 del 25/06/2012.

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti, e con le sanzioni accessorie ivi previste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 117/2007, convertito nella Legge 160/2007. E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

- Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Noci;
- Che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Noci, Comandante della Polizia locale dott. Giuseppe Ricci;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Noci.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- A S.E. il Prefetto di Bari;
- Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Noci;

**IL SINDACO
DOTT. DOMENICO NISI**